

**MOZIONE
N. 796**


**LE CONDIZIONI DI VITA
DELL'INFANZIA IN PIEMONTE**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*ANDRISSI GIANPAOLO (primo firmatario), BERTOLA GIORGIO,
CAMPO MAURO WILLEM, FREDIANI FRANCESCA, VALETTI
FEDERICO*

Protocollo CR n. 19901

Pervenuta in data 07/06/2016



[Handwritten signature]

PRI



A00019901/A0100C-04 08/06/16 CR

CC 02-18-02/793/2016/x

14:43 07 Giu 16 A0100B 000798

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

MOZIONE N. 796

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

trattazione in Aula



trattazione in Commissione



Oggetto: Le condizioni di vita dell'infanzia in Piemonte

Premesso che

"1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica." (Legge 12 luglio 2011, n. 112 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.)

"1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto e nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze." (art. 1 L.R. 31/2009 - Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.)

Ad oggi, sia stato pubblicato l'avviso per la designazione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ma la nomina non sia ancora stata effettuata;

Considerato che

L'Unicef promuove "Città Amiche dei bambini", il programma internazionale "Child-Friendly Cities" con cui dal 1996 definisce la propria strategia globale in favore dei diritti dell'infanzia nell'ambiente urbano, individuando i Comuni e le municipalità quali

partner privilegiati per la promozione dei diritti dell'infanzia nella vita quotidiana delle realtà locali.

Numerosi Comuni piemontesi hanno aderito al progetto promosso dall'Unicef.

Già nel 1990, Torino aveva avviato il processo di costruzione di una "Città amica delle bambine e dei bambini" fondandolo sul riconoscimento dei diritti dei più giovani cittadini e sottoscrivendo con altre 60 Città di tutto il mondo, la "Carta delle Città Educative".

L'Ires Piemonte realizza, seppur in maniera parziale, la raccolta e l'elaborazione di dati relativi all'infanzia, e ai servizi ad essa dedicati, nel territorio piemontese.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta affinché

individui nel bilancio i capitoli di spesa che hanno impatto sull'infanzia ed effettui un'analisi dettagliata per assicurare risorse adeguate;

si faccia promotrice di un progetto di monitoraggio sulle condizioni di vita dei bambini in Piemonte, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni e dell'IRES;

Si avvalga dell'Ires per la raccolta di informazioni che permettano elaborazioni statistiche e la realizzazione di un report annuale sul tema delle condizioni di vita dell'infanzia in Piemonte.